



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione ordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
VASI Armando	Consigliere	Sì
BRILLANTE Daniele	Consigliere	No
SPAIRANI Luisa	Consigliere	No
GIOVANDO Maurizio Mario	Consigliere	Sì
BONACCI Matteo	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CORSINI.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. [11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (omissis) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTI gli artt. 8 (*Imposta municipale propria*) e [9 \(Applicazione dell'imposta municipale propria\) decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#);

VISTO l'art. 13 (*Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria*) decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, commi 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti*

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

VISTO l'art. 1, comma 640, legge 27 dicembre 2013, 147, ai sensi del quale *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”;*

VISTO l'art. 1, comma 703, l. 147/13, ai sensi del quale *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.”;*

VISTO l'art. 1, commi 10 ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'I.M.U., ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che: l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso; il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso; il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla Circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, nonché applicando la stessa esenzione a favore di: terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

VISTO l'art. 1, comma 21, l. 208/2015, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;*

VISTO l'articolo 1, comma 26, l. 208/2015, come modificato dal comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.” (omissis);*

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/97, e che, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2014, come modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 13 aprile 2016 – esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote, come stabilite, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 14 dicembre 2017:

- 0,88% aliquota di base;
- 0,40% per l'abitazione principale e per le fattispecie ad esse assimilate e relative pertinenze;
- 0,76% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze, per i terreni e le aree edificabili;

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 683, l. 147/13;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.l. 201/2011, **conv. in l. 214/2011**;

UDITO l'intervento del Vice-Sindaco che illustra sinteticamente il contenuto della presente deliberazione spiegando che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non aumentare le aliquote in quanto le entrate pareggiano rispetto alle spese nel Bilancio di previsione – triennio 2019/2021 senza intervenire sulle aliquote stesse;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nell'anno 2017 nella misura seguente:
 - 0,88% aliquota di base;
 - 0,40% per l'abitazione principale e per le fattispecie ad esse assimilate e relative pertinenze;
 - 0,76% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze, per i terreni e le aree edificabili;
2. DI STABILIRE che, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2019/2021;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione - triennio 2019/2021 da parte del Consiglio comunale;
5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio finanziario di previsione - triennio 2019/2021.
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15, d.l. 201/11 conv. dalla l. 214/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario – triennio 2019/2021 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione – triennio 2019/2021 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTI Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 08/01/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, lì 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 27-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CORSINI
